

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Art. 1: Oggetto

Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini anziani, teso ad offrire stimoli alla partecipazione alla vita collettiva oltre ad un costruttivo impiego del tempo libero, il Comune destina agli anziani ed ai pensionati residenti nel comune di Castel San Pietro Terme che ne fanno richiesta lotti di terreno di proprietà comunale adibiti ad orti comunali, in quanto rappresentano un'importante forma di aggregazione e di lotta al decadimento della qualità della vita.

Art. 2: Zone ortive

Il comune di Castel San Pietro Terme da anni ha adibito a zone ortive comunali due appezzamenti di terreno: uno lungo il fiume Sillaro nel capoluogo e l'altro lungo il torrente Quaderna nella frazione di Osteria Grande.

Le intere aree ortive sono parcellizzate rispettando una numerazione progressiva degli orti che vengono assegnati. L'area "Parco Lungosillaro" consta n° 131 lotti per di circa 60/64 mq ciascuno, mentre l'appezzamento "Osteria Grande" è composto da n° 63 lotti di ugual misura.

Art. 3: Finalità

Il comune sostiene e valorizza tale iniziativa al fine di:

- promuovere una cultura positiva delle persone anziane attraverso la loro partecipazione attiva a momenti di incontro, di discussione e di vita sociale.
- sviluppare iniziative di qualità tendenti a realizzare occasioni di aggregazione ed integrazione ed attività per la prevenzione, mantenimento e cura della salute;
- evitare l'isolamento e la solitudine delle persone anziane;
- sostenere il volontariato nelle attività di supervisione e organizzazione delle attività previste;
- tutelare il diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza

Art. 4: Collaborazione con i Centri sociali del territorio

Al fine di perseguire scopi di integrazione sociale e socializzazione delle persone anziane, i centri sociali del territorio, come previsto dalle convenzioni in essere di cui alle Deliberazioni CC n° 33 del 21/02/2008 e n° 122 del 25/09/2008, collaborano con l'Amministrazione comunale nella gestione delle attività ortive; i referenti dei Comitati di gestione degli orti, infatti, sono membri del Direttivo delle Associazioni Centri Sociali di riferimento per gli orti: Centro Sociale Scardovi per l'appezzamento del capoluogo e Centro sociale Valquaderna per l'appezzamento di Osteria Grande.

Gli assegnatari degli orti, ai fini anche assicurativi, diventano soci dei centri sociali del territorio per tutta la durata della concessione del lotto, a seguito di iscrizione annuale effettuata da parte degli stessi e possono partecipare alle attività ricreative e socializzanti organizzate dai centri sociali stessi.

Art. 5: Assegnazione dei lotti e requisiti di accesso

L'Amministrazione comunale assegna i lotti ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1- residenza nel Comune di Castel San Pietro Terme

2- essere in pensione e con un'età non inferiore a 55 anni - oppure - avere almeno 65 anni - oppure - possedere un'invalità civile riconosciuta dalla Commissione medico-legale dell'Az.USL non inferiore ai 55% senza limiti di età.

3- nessun altro componente del nucleo familiare è già assegnatario di un orto comunale.

Le domande per le assegnazioni saranno presentate su apposito modulo al Comune di Castel San Pietro Terme presso l'Ufficio Solidarietà e Politiche giovanili.

Qualora il numero delle richieste sia superiore a quello dei lotti disponibili l'assegnazione avrà luogo in base ad apposita graduatoria, formulata dal Comune, il cui unico criterio è l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 6: Spazi per progetti didattici e/o sociali

L'Amministrazione si riserva di utilizzare un appezzamento di orto all'estremità dell'area Lungosillaro e un orto dell'Area di Osteria Grande al fine di avviare progetti con le scuole o progetti sociali. Per le attività didattiche, l'istituto scolastico interessato farà richiesta all'Amministrazione, mentre per i progetti sociali

dovrà essere presentata una relazione dei servizi sociali di competenza nella quale viene spiegata la situazione per cui si rende consigliabile lo svolgimento dell'attività ortiva quale progetto riabilitativo in quanto favorisce lo sviluppo dei processi cognitivi, relazionali e di socializzazione negli anziani affetti da demenza senile e/o Alzheimer e/o altre malattie sui generis.

In tali casi la Giunta valuterà le richieste e assegnerà l'appezzamento riservato all'istituto scolastico o all'anziano di cui alla relazione sociale per un periodo strettamente legato al progetto. Nel caso sia destinato a persone, il coniuge non ha diritto di godere delle possibilità di successione previste nel presente regolamento.

Art. 7: Durata della concessione

La concessione del lotto adibito ad orto ha validità 5 (cinque) anni, secondo il calendario dell'annata agraria (11 novembre-10 novembre). Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del contratto, gli assegnatari possono richiedere il rinnovo del contratto, della stessa durata del primo: l'Amministrazione entro il 31 ottobre verifica la corretta conduzione dell'orto nei primi 5 anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento (condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni a carico del conduttore richiedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento) e, in caso di esito positivo si procede al rinnovo agli assegnatari che ne hanno fatto richiesta della concessione del medesimo orto già utilizzato. Il rinnovo può essere reiterato in quanto l'attività ortiva è intesa come progetto sociale, di integrazione sociale delle persone anziane.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

I lotti comunali adibiti ad orto rimangono sempre di proprietà pubblica pertanto in nessun modo gli assegnatari possono far valere il diritto di divenirne proprietari.

Art. 8: Cessazione

I casi di cessazione della concessione dell'orto comunale sono i seguenti:

- rinuncia/disdetta da parte dell'interessato presentata su apposito modulo al Comune di Castel San Pietro Terme presso l'Ufficio Solidarietà e Politiche giovanili
- perdita dei requisiti di cui all'art. 5
- mancato rispetto delle norme e condizioni di gestione previste nel presente regolamento.

Allo scadere della concessione, l'assegnatario deve restituire l'orto nelle stesse condizioni originarie, in ordine e libero da persone e colture eseguite; in caso contrario gli vengono addebitati eventuali danni.

In caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze inderogabili di gestione, l'Amministrazione può revocare la concessione degli orti in qualsiasi momento.

Qualunque sia la motivazione per cui l'Amministrazione revoca la concessione, all'assegnatario non spetta alcun rimborso/risarcimento per le spese sostenute per le colture e/o migliorie, né l'assegnazione di altra area da destinare al medesimo fine.

Art. 9: Successione

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente.

Nel caso di decesso o impedimento permanente per grave malattia dell'assegnatario, il/la coniuge o il/la convivente del defunto, purché risultante nello stato di famiglia ed in possesso dei requisiti necessari di cui all'art.5, potrà richiedere al Comune di Castel San Pietro Terme, presso l'Ufficio Solidarietà e Politiche giovanili, di continuare a condurre l'orto, divenendo titolare della concessione.

In assenza di richiesta di successione, il Comitato di gestione degli orti può concordare con i famigliari dell'assegnatario defunto un periodo massimo di 6 mesi nel corso del quale poter terminare la raccolta degli ortaggi.

Art. 10: Concessione provvisoria di lotti liberi

Nel caso si verificasse una disponibilità di orti maggiore rispetto la numero degli assegnatari, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli eventuali richiedenti in lista d'attesa per un orto nell'altro appezzamento. Nel caso andasse deserta la richiesta delle persone in graduatoria, è consentito, attraverso autorizzazione provvisoria e solo fino all'assegnazione ad altro nuovo richiedente, coltivare il lotto libero da parte di un assegnatario già presente nell'appezzamento stesso.

Il Comune informa della disponibilità dell'orto il Referente del Comitato di Gestione di riferimento affinché il medesimo individui il nominativo dell'interessato, dando priorità ai confinanti l'orto interessato. Tale assegnatario deve in ogni caso restituire l'orto entro 3 mesi dalla comunicazione dell'Amministrazione in caso di avvenuta assegnazione ad altro utente.

Nel caso la concessione provvisoria duri almeno 8 mesi, l'assegnatario deve corrispondere all'Amministrazione la quota annuale prevista all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 11: Norme per la conduzione degli orti

Al fine di garantire a tutti una positiva esperienza, nel pieno rispetto di tutte le persone coinvolte e allo scopo di mantenere l'ordine ed il decoro di uno spazio pubblico, gli assegnatari degli orti sono tenuti a rispettare le seguenti norme:

1. viene concesso un solo orto per ogni nucleo familiare;
2. gli orti non possono essere ceduti ad altri, né in affitto, né sotto altra forma d'uso;
3. non può essere modificata il perimetro dell'orto assegnato;
4. gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari; l'eventuale contributo da parte dei familiari non può essere sostitutivo della presenza dell'assegnatario. In caso di assenza per malattia o per altra causa giustificata, l'assegnatario può farsi sostituire da altra persona, concordandolo con il Comitato di gestione;
5. l'orto assegnato deve essere tenuto in modo pulito e decoroso; non è possibile lasciare l'orto in stato di abbandono non giustificato o mal coltivato, per un periodo superiore ai 3 mesi, a meno che ciò non sia determinato da reali impedimenti purché temporanei e che l'interessato non abbia familiari in grado di sostituirlo;
6. l'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto;
7. l'assegnatario non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione orto-frutticola; in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
8. per ragioni di carattere igienico-sanitarie, non possono essere allestite strutture per la cottura dei cibi;
9. è vietato allevare, tenere stabilmente e portare a passeggio animali all'interno dell'orto e dell'intero appezzamento;
10. non è possibile la coltivazione di piante che possono danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, piante da fusto,...); è vietata anche qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti;
11. è possibile usare per l'irrigazione solo l'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione, mediante l'uso del tubo e di irrigatori mobili; ogni orto può essere provvisto di un apposito contenitore per il deposito ed il riscaldamento dell'acqua stessa, che deve essere tenuto ben sigillato;
12. è necessario fare buon uso del sistema di irrigazione, non danneggiarlo e utilizzare l'acqua in modo moderato e responsabile;
13. è vietato costruire baracche o altre costruzioni simili per il deposito di attrezzi o altro ad uso individuale; sono previsti capanni collettivi messi a disposizione dall'Amministrazione per il ricovero comune degli attrezzi da lavoro;
14. non è consentito tenere nei lotti e negli spazi comuni oggetti diversi da quelli necessari per la coltivazione dell'orto;
15. è vietato recintare l'orto ed è sconsigliato l'uso di picchetti e cordoli in metallo;
16. è possibile montare a regola d'arte serre di altezza massima 2 metri, dal 1° novembre al 15 maggio di ogni anno; sono invece vietate tutte le forme di ombreggiamento tranne quelle aderenti al terreno;
17. ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. Tutti, infatti, devono tenere le parti comuni in ordine, in buono stato di manutenzione e prendere parte alla pulizia collettiva delle stesse, in particolare dei sentieri adiacenti il proprio lotto, dei servizi igienici,...
18. i rifiuti devono essere raccolti a cura degli assegnatari negli appositi contenitori predisposti;
19. si deve contenere entro i limiti strettamente necessari l'uso di sostanze antiparassitarie, organiche e chimiche. All'interno delle baracche non è possibile tenere concimi organici; torba e concimi chimici devono essere tenuti ben sigillati, mentre i pesticidi devono essere chiusi rigorosamente in un armadietto con lucchetto, come da regolamento Az.USL;
20. è importante porre la massima attenzione alla distribuzione dei diserbanti e antiparassitari, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d'acqua. L'utilizzo dei diserbanti e pesticidi deve essere sempre concordato con un componente del Comitato di gestione. Si consiglia di limitare al massimo l'utilizzo di tali sostanze, perché possono nuocere alla salute di tutti.
21. è vietato l'accesso all'orto assegnato ad altra persona ed il prelievo furtivo di piante o prodotti coltivati da altra persona;
22. è vietato accendere fuochi;

23. non è possibile accedere all'orto con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti; ove gli spazi lo consentono, è consentito l'entrata dei mezzi nelle corsie principali degli appezzamenti solo per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico di materiale ed attrezzature esanti.
24. è necessario il rispetto degli attrezzi e raccolti altrui, nonché le comuni norme di convivenza e di reciproca collaborazione.

Altre norme non previste ed informazioni specifiche a seguito di successivi ordinanze e/o provvedimenti, vengono portate a conoscenza degli assegnatari, affiggendo alla bacheca di ciascun orto le comunicazioni. Gli assegnatari sono tenuti al rispetto di quanto indicato nelle bacheche stesse, al pari di questo regolamento;

In caso di inosservanza di tali norme, il Comitato di cui all'art. 13 provvede a richiamare l'assegnatario al rispetto del regolamento stesso; se l'assegnatario non rimuove le cause che hanno originato il richiamo, dopo la terza ammonizione scritta, l'Amministrazione invia il provvedimento di revoca immediata del lotto e procede a nuova assegnazione.

Art. 12 Forniture

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti - per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
- b) i prefabbricati per la custodia degli attrezzi;
- c) l'acqua per l'irrigazione, potabile e/o di sorgente e/o rigenerata.

Art. 13: Comitato di gestione orti

L'Amministrazione comunale provvede periodicamente alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario per mezzo di personale incaricato.

Al fine di facilitare i rapporti fra l'Amministrazione comunale e gli assegnatari, questi ultimi possono eleggere un Comitato di gestione orti per ogni appezzamento composto ciascuno da 3 assegnatari e da 1 soggetto designato dall'Amministrazione. Tale comitato, che si incontra almeno 3 volte all'anno, è tenuto a risolvere in prima istanza tutte le questioni relative alla conduzione degli orti e mediante il loro referente collabora con l'ufficio Solidarietà e Politiche giovanili negli aspetti pratici legati all'assegnazione, rinuncia, revoca e successione degli orti; il comitato ha la responsabilità di far ottemperare a tutti gli assegnatari le norme di conduzione previste nel presente regolamento e deve segnalare all'Amministrazione i casi non risolvibili e le infrazioni gravi comportanti la revoca della concessione dell'orto. Il comitato viene rinnovato ogni 5 anni o anticipatamente nel caso qualche componente presenti le dimissioni o perda il requisito di assegnatario.

Entro il 31.12 di ogni anno ciascun Comitato deve produrre una relazione con documentazione anche fotografica nella quale si informa circa l'andamento dell'attività ortiva nell'anno agrario appena conclusosi.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione può censurare o far decadere il comitato di gestione orti qualora i rappresentanti commettano gravi violazioni del presente regolamento o prendano provvedimento non legali o che contrastino con gli orientamenti generali del Comune in merito alla corretta gestione degli orti.

Art. 14: Quota annuale a titolo di rimborso spese

L'uso dell'orto è gratuito. Entro il 30.09 di ogni anno, l'assegnatario corrisponde all'Amministrazione una quota annuale forfettaria a titolo di concorso alle spese di gestione e come fondo per eventuale manutenzione straordinaria. Tale contributo verrà determinato annualmente con apposito atto della Giunta comunale.

Art. 15: Copertura assicurativa

L'Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale in caso di danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario dell'orto possa subire e/o causare a terzi. Lo stesso, cui viene imputata la responsabilità, deve essere in possesso della copertura assicurativa prevista dall'ANCeSCAO per tutta la durata della concessione dell'orto, pena la revoca della concessione. Al fine di garantire una corretta copertura assicurativa per tutti, la tessera ANCeSCAO deve essere rinnovata entro il 31.01 di ogni anno.

Art. 16: Promozione di iniziative

L'Amministrazione, in collaborazione con il Comitato di gestione orti ed i centri sociali del territorio, promuove iniziative rivolte ad una corretta gestione dell'ambiente e degli spazi della comunità, al fine di

responsabilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e della città (lotta alle zanzare, uso consapevole dell'acqua, utilizzo ridotto degli antiparassitari, attività di solidarietà,...)

Art. 17: Disposizione finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e gestione di zone ortive.

Art. 18: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 19: Abrogazioni

All'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente "Regolamento di gestione orti per anziani Castel San Pietro Terme – Area comunale Parco Lungosillaro" approvato con Deliberazione C.C. n° 381 del 28/11/1989.